



COMUNE DI PISOGNE

(Provincia di Brescia)

IL REVISORE

PARERE N° 11 DEL 20/07/2020

OGGETTO : Parere sulla proposta di delibera di Consiglio comunale “RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, DEL D.LGS 267/2000 A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL TAR N. 155/2020 - RICORSO 191/2010”.

Oggi 20 luglio 2020, il revisore prende in esame la proposta di delibera di Consiglio Comunale “Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, del d.lgs 267/2000 a seguito della sentenza del tar n. 155/2020 - ricorso 191/2010.

Il Revisore,

- ✓ analizzata la bozza di delibera redatta dal responsabile dell'Area Tecnica;
- ✓ visto l'art. 239 del D.lgs. n. 267/00;
- ✓ visto l'art.194 del D.lgs. n. 267/00 ed in particolare la lett. a) “sentenze esecutive”;
- ✓ vista la relazione di accompagnamento dell'Area Tecnica per il riconoscimento del debito fuori bilancio – Sentenza n. 155/2020 (ricorso n. 00191/2010 REG.RIC) del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima).

Vista la *relazione d'accompagnamento al riconoscimento del debito fuori bilancio per servizi di difesa legale e spese conseguenti alla sentenza del T.A.R. n. 155/2020 – ricorso 191/2010* sottoscritta dal responsabile dell'area Tecnica;

Ravvisato che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) emetteva sentenza n. 155/2020 in cui accoglie il ricorso e “*Condanna il comune resistente alla refusione delle spese di giudizio nei confronti delle altre parti, che determina nella misura di 2.500 (duemilacinquecento//00) euro in favore di Eredi Bellini S.r.l. in liquidazione e di 1.500 (millecinquecento//00) euro in favore di Feralpi S.r.l.*”;

Constatato che l'importo complessivo quantificato dall'ente da riconoscere alla controparte presenta un'incongruenza in quanto se ai € 1.500,00 + € 2.500,00 = € 4.000,00 “*devono essere aggiunte le spese conglobale al 15%, gli oneri previdenziali al 4% e l'IVA di legge*” come indicato in delibera il totale è pari a € 5.836,48 e non “*per un totale complessivo di € 5.441,80*” come in delibera e nella relazione allegata indicato;

Evidenziato che non è ben esplicitato il riferimento a cui è da ricondurre il debito fuori bilancio in quanto nella proposta di delibera di Consiglio comunale si riscontra nelle premesse *“RAVVISATO per tutte le suddette condizioni il configurarsi della fattispecie di cui al citato articolo 194, comma 1 lettera e), D.Lgs. n. 267/2000 e che quindi si propone al Consiglio Comunale l'approvazione della presente proposta di deliberazione per il riconoscimento del debito fuori bilancio descritto nella relazione,”* mentre nel punto 2 del deliberato *“di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio, riferito alle spese di incarico allo studio Studio Legale Associato Fontana-Ferrari per la difesa legale e per la refusione delle spese di giudizio imposte con Sentenza n. 155/2020 del TAR Lombardia, sezione di Brescia, relativamente al ricorso 00191/2010 REG.RIC, per un totale di € 10.529,69, come indicato in narrativa”;*

Evidenziato altresì che dalla relazione del responsabile non chiarisce la volontà dell'ente in merito al debito dell'avvocato difensore citando dapprima una nota spese *“per le prestazioni effettuate in difesa del Comune di Pisogne, è pervenuta la nota spese dello Studio Legale Associato Fontana-Ferrari al prot. 11053 del 07/07/2020”* quindi *“Il Comune di Pisogne ha beneficiato del servizio dello Studio Legale Associato Fontana-Ferrari senza formale impegno di spesa ovvero con impegno di spesa, assunto con determinazione dell'Area Tecnica n. 146 del 26/10/2016, rivelatosi non congruo a seguito dell'opposizione e del protrarsi del ricorso in oggetto”* ;

Preso atto che a seguito delle più volte richieste avanzate dal presente Organo in merito ai contenziosi in essere, il contenzioso di cui al presente non è mai emerso;

esprime

PARERE FAVOREVOLE con RISERVA alla adozione della deliberazione di consiglio comunale *“RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, DEL D.LGS 267/2000 A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL TAR N. 155/2020 - RICORSO 191/2010”* non rilevando alcun elemento ostativo in merito al riconoscimento del debito a cui il comune è stato condannato come da sentenza del TAR 155/2020 ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a).

Le riserve espresse nel presente verranno sciolte a seguito della corretta quantificazione delle spese a cui l'ente è stato condannato al pagamento come da sentenza del TAR 155/2020 e a seguito di chiare ed esplicite indicazioni della volontà dell'ente per l'onere delle prestazioni rilasciate dallo Studio Legale Associato Fontana-Ferrari.

Letto, confermato e sottoscritto

IL REVISORE DEI CONTI
(Dott. Rag. Giovanni Bignotti)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e D.Lgs.82/2005,smi e rispettive norme